

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Litisconsorzio facoltativo proprio, l'appello proposto da una sola delle due non giova all'altra: non ha quindi luogo il regolamento delle spese

La domanda di condanna al pagamento della provvigione per l'opera di mediazione svolta, proposta dal mediatore nei confronti di ciascuna parte dell'affare, dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo proprio (per comunanza di titolo), e dunque a cause scindibili in appello; pertanto, ove entrambe le parti dell'affare siano risultate soccombenti in primo grado, l'appello proposto da una sola delle due non giova all'altra, nei cui confronti, in difetto d'impugnazione incidentale, la sentenza sfavorevole passa in giudicato; con l'ulteriore conseguenza che nei confronti di quella parte, quale che sia l'esito dell'appello tra le restanti parti, non ha luogo il regolamento delle spese, nè per il primo grado (ostandovi il giudicato) nè per il secondo (non avendo detta parte assunto la relativa qualità nel giudizio d'appello).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.11.2018, n. 30730

...omissis...

Ritenuto

che in primo grado veniva accolta la domanda della s.r.l. L., la quale aveva esposto di aver diritto al compenso per la mediazione nei confronti di X (venditrice) e Y (compratrice), e le convenute venivano, condannate, oltre al pagamento del compenso di cui detto, delle spese di lite, ciascuna per la metà;

ritenuto che la Corte d'appello, con la sentenza di cui in epigrafe, decidendo sull'impugnazione della sola T, in riforma della sentenza del Tribunale, rigettò la domanda della L. nei confronti, oltretutto dell'appellante, anche della X, che non aveva proposto appello, condannando l'appellata a restituire all'appellante Y l'importo complessivo di Euro 14.957,00 e condannando, inoltre, la L. "alle spese di lite dei due gradi in favore delle due controparti";

ritenuto che avverso la decisione d'appello ricorre *omissis*, dichiaratosi subentrato nei rapporti societari in conseguenza dello scioglimento della società L., sulla base di unitaria censura, con la quale deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 329 e 112 c.p.c., in quanto X aveva prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado e si era costituita in appello, in quanto citata, solo per l'integralità del contraddittorio, rimettendosi alla giustizia in ordine alle domande formulate dalle parti, ciò rendendo palese che la predetta, non solo non aveva inteso avanzare pretesa alcuna nei confronti della società di mediazione in grado d'appello, anzi riservandosi di agire per i danni nei confronti della Y, ma, come si è anticipato, aveva prestato piena acquiescenza alla sentenza di primo grado, con la conseguenza che la condanna al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore era stata posta in violazione dell'art. 112 c.p.c.;

ritenuto che X resiste con controricorso.

Considerato

che la doglianza appare manifestamente fondata per quanto appresso:

la domanda di condanna al pagamento della provvigione per l'opera di mediazione svolta, proposta dal mediatore nei confronti di ciascuna parte dell'affare, dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo proprio (per comunanza di titolo), e dunque a cause scindibili in appello (cfr. Cass. nn. 1668/05 e 1152/95); pertanto, ove entrambe le parti dell'affare siano risultate soccombenti in primo grado, l'appello proposto da una sola delle due non giova all'altra, nei cui confronti, in difetto d'impugnazione incidentale, la sentenza sfavorevole passa in giudicato; con l'ulteriore conseguenza che nei confronti di quella parte, quale che sia l'esito dell'appello tra le restanti parti, non ha luogo il regolamento delle spese, nè per il primo grado (ostandovi il giudicato) nè per il secondo (non avendo detta parte assunto la relativa qualità nel giudizio d'appello: cfr. per una fattispecie analoga, Cass. un. 2208/12 e 13355/15");

considerato che, pertanto, la sentenza deve essere cassata, assegnandosi al giudice del rinvio anche il compito di regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Firenze, altra sezione.